

CAMERA DEI DEPUTATI N. 393

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGER, SCHULLIAN, GEBHARD

Modifica all'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano

Presentata il 18 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale, che si compone di due articoli, reca una modifica all'articolo 8 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di funzioni delle province.

L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione prevede la potestà legislativa esclusiva statale in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ».

L'articolo 8 dello Statuto speciale elenca le materie in cui le province autonome hanno la potestà legislativa primaria, tra queste le materie: tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (numero 3)), urbanistica e piani regolatori (numero 5)), tutela del paesaggio (numero

6)), usi civici (numero 7)), artigianato (numero 9)), opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (numero 13)), miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (numero 14)), caccia e pesca (numero 15)), apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (numero 16)) eccetera. Le materie elencate sono state disciplinate concretamente attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione e leggi provinciali.

Considerato che è difficile tracciare una linea di demarcazione netta tra le competenze in materia ambientale e di ecosistema riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quella in cui le province autonome possono legiferare ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e che nel corso degli anni norme provinciali, ricollegabili alla materia ambientale e di ecosistema,

sono state spesso oggetto di contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale e viceversa, con la presente proposta di legge costituzionale si intende integrare l'articolo 8 dello Statuto speciale, attribuendo alle province autonome potestà legislativa primaria in materia di tutela ambientale e di ecosistema.

La modifica che si propone con l'articolo 1 della presente proposta di legge

costituzionale aggiunge all'articolo 8 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol attualmente in vigore il numero 29-bis) al fine di includere, tra le materie per le quali le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative, anche le materie che riguardano l'ambiente e l'ecosistema.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di funzioni delle province)

1. All'articolo 8 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 29-bis) ambiente ed ecosistema ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0007360